

**Avv. Danilo Granata**  
**Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187**  
**C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100**  
Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)  
Cell.: + 39 3479632101

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LAZIO–**  
**SEDE DI ROMA**

**Ricorso**

**Nell' interesse di: Davide Mannarino**, nato a Paola (Cs) il 09.05.2000 e residente a Fuscaldo (Cs) alla Contrada Ferrari 240, c.f. MNNDVD00E09G317Z, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata del Foro di Cosenza (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale presso la seguente casella pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax 0984/679845, *ricorrente*;

**contro:** il **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Roma (Rm) al Largo Antonio Ruberti – 00153., con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *amministrazione resistente*;

**contro:** il **CINECA**, in persona del l.r.p.t., con sede in Via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di Reno BO, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *altra amministrazione resistente*;

**contro:** l'**Università degli Studi della Calabria**, in persona del Rettore p.t., con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm), *altra amministrazione resistente*;

**contro:** la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., nonché le **sub-commissioni**, in persona dei l.r.p.t., *altre resistenti*;

**nei confronti:** di Beatrice Tursini, Diego Morello (pec: [lunapiena@pec.coldiretti.it](mailto:lunapiena@pec.coldiretti.it)), Alessia Contini (pec: [puntopizzasanbiagio@pec.it](mailto:puntopizzasanbiagio@pec.it)) , Giuseppe Manera, nato a Messina (Me) il 08/06/2003 e residente in Torrenova (Me) alla Via Benedetto Caputo 61, 98070, c.f. MNRGPP03H08F158C, *controinteressati*.

***Per l'annullamento,***

*previa sospensione e/o ammissione con riserva (anche in sovrannumero) di parte ricorrente al corso di laurea in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria nonché previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*  
nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2024-25, pubblicata in data 10.09.2024 sul portale *Universitaly* , in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria, in ogni parte di interesse;
- 2) della Graduatoria riservata ai cd. Ex Quartini, sebbene allo stato non conosciuta poiché non resa pubblica;
- 3) delle comunicazioni a mezzo email inviate da CINECA con cui si è consentito agli ex quartini l'accesso alla riserva, nelle parti considerate lesive;
- 4) del DM n. 984 del 08.07.2024, in ogni parte di interesse;
- 5) del DM n. 1101 del 29.07.2024, ove occorrente e nelle parti di interesse;
- 6) dei risultati della prova visionabili in forma anonima dal sito *Universitaly*, ove di riferimento e di interesse;
- 7) delle prove stesse sostenute da parte ricorrente, laddove occorrente;
- 8) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati, nelle parti di interesse;
- 9) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
  - a) il DM n. 760 del 27.05.2024, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente;
  - b) il DM 1107/2022 laddove di interesse e nelle parti occorrenti;
  - c) l'Avviso del MUR del 17.05.2024, ove di interesse;
  - d) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 756, del 24 maggio 2024;
  - e) il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 757, del 24 maggio 2024, nelle parti considerate lesive;
  - f) i verbali e ogni altro atto dell'istruttoria sottesta all'assegnazione dei posti disponibili e alle modalità di formazione delle graduatorie;
  - g) il DM n. 472 del 23.02.2024, in ogni parte di interesse e considerata lesiva;
  - h) le graduatorie anonime pubblicate a maggio 2024;
  - i) il bando dell'Università degli studi della Calabria prot. n. 256/2024 del 28.03.2024, ove occorrente;
  - l) il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice dell'Università degli studi della Calabria, nelle parti di interesse;
  - m) i verbali e/o ogni altro atto dell'Università degli studi della Calabria inerente

le modalità di svolgimento del test e l'individuazione di idonee misure di sorveglianza, sebbene allo stato non conosciuti;

***nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente***

ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al Corso di Laurea in questione per l'a.a. 2024/2025;

***e per la declaratoria***

dell'illegittimità del *modus operandi* delle P.a. resistenti in riferimento alla distribuzione e all'assegnazione dei posti disponibili e altresì in riferimento alle modalità di svolgimento dei test d'accesso alle facoltà di Medicina, Chirurgia;

***In subordine, per l'accertamento***

del diritto di parte ricorrente a ripetere il test d'accesso alla Facoltà universitaria di interesse;

***con condanna ex art. 30 cpa***

nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario a tutela degli interessi di parte ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

**Premessa in fatto**

Come noto, nel sistema italiano si prevede il superamento di un test per accedere alla Facoltà universitaria di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, e ciononostante le premesse e le dichiarazioni ministeriali depositate negli ultimi tempi e, soprattutto, nonostante l'evidente fabbisogno di personale sanitario che affligge la rete ospedaliera italiana.

I medici attivi in Italia al 2016, sino all'età di 70 anni, sono circa **354.000** (fonte: Ced FNOMCeO).

Secondo recenti stime (cfr. report ANAAO all. in atti), la stima complessiva delle cessazioni attese nei prossimi 3 quinquenni per tutte le categorie di specialisti operanti nel SSN, come dipendenti o in regime di convenzione, risulta come sotto riportato (espressa anche su base media annuale):


- *quinquennio 2016÷2020: circa 23.255 unità, pari a 4.651 unità per anno*
- *quinquennio 2021÷2025: circa 32.225 unità, pari a 6.445 unità per anno*
- *quinquennio 2026÷2030: circa 22.570 unità, pari a 4.514 unità per anno*

Nei prossimi 10 anni (2016÷2025) i cessati attesi complessivi sono stimabili in circa: **55.480 unità**, somma di poco inferiore rispetto al numero complessivo di nuovi specialisti che completeranno l'iter formativo nel decennio considerato, 57.110 unità ad invarianza della programmazione in essere. Il dato è ricavato dalla media annuale dei contratti MIUR degli ultimi 3 anni: 5.711 contratti di formazione specialistica.

Il dato prospettico descritto è in linea con la stima di un *trend* di cessati (medici specialisti in uscita dal SSN) in incremento nel primo e secondo quinquennio e con l'aumento avvenuto negli ultimi 3 anni del numero di contratti specialistici MIUR. I medici ospedalieri attivi nell'SSN a tempo determinato (7.751 unità) non subiranno verosimilmente cessazioni significative nei prossimi 15 anni, in forza dell'età media stimabile compresa tra 40-45 anni).

Operano inoltre nel SSN circa 6530 medici con contratti atipici, prevalentemente borsisti e contratti libero-professionali anch'essi con età media al di sotto dei 45 anni. Inoltre, secondo dati Istat, i professionisti del settore sanitario che hanno chiesto al Ministero della Salute la documentazione utile per esercitare all'estero sono passati da 396 nel 2009 a 2363 nel 2014 (+ 596%).

Di seguito si riporta il diagramma contenuto nel report prodotto dall'associazione medici dirigenti ANAAO – ASSOMED:



A ben vedere, nel quinquennio di riferimento (2021-2026) è prevista la cessazione di circa 32.225 unità (6445 medici per anno), e di altri 22.570 unità (4514 per anno) nel quinquennio successivo (sino al 2031).

Nei prossimi 10 anni si prevede, quindi, quanto segue:

- 47.284 medici dipendenti SSN cessati = 4.728/anno
- 40.000 neo-specialisti = 4.000/anno (futuri medici specialisti disponibili per l'accesso alla dipendenza nel SSN calcolati a partire dall'anno accademico di iscrizione alle Scuole di Specialità 2011/2012 su una media previsionale degli ultimi 3 anni (5711 borse/anno per formazione post laurea) e considerando che mediamente solo il 70% dei medici specialisti sceglie di lavorare nel SSN come dipendente. Scelte diverse sono: convenzionamento con il SSN, libera professione, università/ricerca, privato accreditato e no, industrie del settore, lavoro all'estero).

Dal confronto cessati e neo-specialisti SSN emerge la seguente formula:

$$\bullet \ 4.728 - 4.000 = \underline{728/\text{anno pari a } 7.280 \text{ medici mancanti nei dieci anni}}$$

**In merito ai Fabbisogni Specialistici secondo quinquennio (2021/2022÷2025/26) emergono i seguenti dati:**

- N. di cessazioni tra tutte le categorie mediche (2026-2030): 4.514/anno
- N. di neo-specialisti mancanti per il SSN: 728/anno
- N. di contratti aggiuntivi eventualmente da prevedere per ammortamento ricorsisti TAR: 1.960/anno

**Per un TOTALE di 7.202 fabbisogni specialistici/anno**

E, pertanto, vi è un *gap* notevole, ma ciononostante l'accesso alla facoltà continua a prevedere il cd. Numero chiuso, e in ogni caso i posti degli aspiranti medici risultano insufficienti – dati alla mano – a colmare simili vuoti.

Il sistema di accesso alla facoltà è stata novellato recentemente con il Decreto MUR n. 1107/2022, poi rettificato anche per via delle vicende giudiziali che hanno coinvolto le modalità operative del test ed altri criteri per l'a.a. 2023/2024, e su tutti il sistema di Equalizzazione introdotto, il quale, per come dichiarato in primo grado Tar Lazio Roma – Sez. III (sentenza n. 863/2024 ), non era in grado di garantire equità ed uguaglianza tra i candidati partecipanti. In particolare, con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24.09.2022 venivano disciplinate le nuove modalità di accesso ai Corsi di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. In particolare, si prevedeva l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, sarebbe avvenuta a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) disciplinata dal decreto stesso e la partecipazione al

procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC.

Venivano ammessi a partecipare ai TOLC ai fini dell'accesso ai corsi di laurea i candidati iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o che sono in possesso di un diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. prot. n. 1107/2022, nonché l'art. 8, comma 1, del D.D. prot. n. 1925/2022, precisava che *“ai fini della formazione delle graduatorie di accesso...è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti ...”*.

L'art. 18, comma 3 bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione del 29 aprile 2024, n. 56 recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, stabiliva quanto segue: *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) , della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario*

*per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025".*

*Successivamente, con Avviso del 17 maggio 2024 il Ministero dell'università e della ricerca rappresentava quanto segue: "Si comunica che i candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana, relativa all'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie ma conseguendo un punteggio uguale o superiore al punteggio ottenuto dall'ultimo candidato immatricolato per l'a.a. 2023-2024 sulla base delle relative graduatorie per l'immatricolazione, possono presentare – ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O. – istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati con uno o più decreti ministeriali nell'ambito dei posti definiti dalla programmazione nazionale per l'a.a. 2024/2025. Con successivi provvedimenti ministeriali saranno definiti il numero dei posti da riservare ai predetti candidati nell'ambito dei posti definiti dalla programmazione nazionale per l'a.a. 2024/2025 e le procedure di inserimento dei medesimi candidati nelle graduatorie nazionali, inclusa la scelta delle sedi. A decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, i suddetti candidati riceveranno apposita comunicazione personale, via posta elettronica, della possibilità di beneficiare della predetta riserva di posti."*

Per quanto riguarda l'a.a. 2024/2025, con DM n. 472 del 23.02.2024 venivano disciplinate modalità e contenuti della prova d'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria.

All'art. 2, si stabiliva che le prove si sarebbero svolte in 2 sessioni: martedì 28.05.2024 e martedì 30.07.2024.

Per ciascuna sessione di svolgimento delle prove di ammissione di cui all'articolo 1 del decreto, la somministrazione delle prove di ammissione sarebbe stata effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato secondo le modalità di cui all'allegato 2 del decreto e la prova sarebbe stata erogata in formato cartaceo.

La novità di quest'anno, per come indicata all'art. 3, era l'introduzione di un data base di domande da estrapolare per le prove. E, dunque, già da queste premesse, si comprende come si sia deciso di premiare la capacità mnemonica, più che la preparazione del candidato.

I quesiti della prova di ammissione per i corsi di laurea sarebbe infatti stati estratti da una banca dati recante anche la risposta esatta (sempre la *a*). La banca dati, complessivamente composta da almeno 7.000 quesiti, sarebbe stata pubblicata sul seguente sito internet: <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/>,

- per metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024;
- per l'altra metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024.

Ai sensi dell'art. 5 del Dm succitato, la prova di ammissione sarebbe consistita nella soluzione di sessanta (60) quesiti recanti cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato avrebbe dovuto individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del decreto, venivano quindi predisposti:

- *quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;*
- *cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;*
- *ventitré (23) quesiti di biologia;*
- *quindici (15) quesiti di chimica;*
- *tredici (13) quesiti di fisica e matematica.*

Le prove dovevano iniziare alle ore 13.00 e chiudersi in 100 min.

Per la valutazione delle prove venivano attribuiti al massimo **novanta (90) punti**, tenendo conto dei seguenti criteri:

- *1,5 punti per ogni risposta esatta;*



- *meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;*
- *0 punti per ogni risposta omessa*

Oltre ai candidati *ordinari*, al test potevano partecipare i quartini, i quali dunque – oltre a godere di una graduatoria *ad hoc* – potevano effettuare i test in entrambe le sessioni, disponendo, per l’effetto, di 3 possibilità in totale di immatricolazione rispetto agli altri candidati.

Tornando alle modalità di esecuzione del test di quest’anno, l’All. 1 al decreto suddetto prevedeva, sostanzialmente, le modalità operativa di custodia e conservazione di buste e plichi contenenti i test, nonché le tempistiche procedurali; l’All. A prevedeva le materie di riferimento per le prove; l’Avviso conteneva le sedi di svolgimento del test (per come rettificato da ulteriori 2 successivi avvisi).

Tuttavia, in nessun atto concorsuale si era mai parlato di omogeneità tra le due prove, cioè di modelli di calcolo (o anche semplicemente criteri) della difficoltà dei quiz presenti in banca dati e nel test ufficiale. Nonostante questo, è chiaro che le due prove avrebbero dovuto (anche in questo caso, per “logicità”) avere una difficoltà intrinseca pressochè sovrapponibile, altrimenti si sarebbe dovuta rendere obbligatorio la presenza del candidato ad entrambi i test.

Né tantomeno si faceva riferimento, tra le determinazioni tecniche, dell’introduzione di sistemi opportuni di monitoraggio e controllo di ingresso e di uscita dalle aule universitarie (come ad esempio la sistemazione di appositi *metal detector* per l’individuazione di possibili dispositivi telematici consultabili durante lo svolgimento del test), e tanto risulta ancor più grave a fronte della disponibilità di una banca dati alla “portata di tutti”.

Ancora, però, il Ministero non prendeva alcuna posizione sulla situazione dei circa 5.000 “quartini” dello scorso anno, i quali pertanto risultavano “in bilico”.

Il. 28.05.2024 veniva svolto il primo test dagli aspiranti studenti di Medicina, all’esito del quale il punteggio minimo era di 61.

Successivamente con decreto n. 760 del 18.05.2024, il MUR stabiliva che gli aspiranti studenti che avevano sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, relativa all’anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nella relativa graduatoria nazionale, avrebbero potuto presentare istanza di inserimento nelle rispettive graduatorie nazionali (medicina e chirurgia,

odontoatria e protesi dentaria - medicina veterinaria) senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e i limiti individuati dallo stesso decreto.

Con i successivi decreti ministeriali nn. 756 e 757 venivano stabiliti i posti disponibili provvisori per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoatria e protesi dentaria. In particolare, per Medicina e Chirurgia venivano previsti 20.867 posti dal DM n. 756 del 24-05-2024; di questi 1.400 erano riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero (per l'anno accademico precedente erano stati assegnati 18.331 posti per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e 1.305 per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero); erano in totale 1.535 i posti provvisoriamente disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoatria e protesi dentaria (DM n. 757 del 24-05-2024), e di questi 116 erano riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero (lo scorso anno erano stati assegnati 1.276 posti per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e 110 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero). Tra questi vi erano inoltre quelli riservati agli ex quartini, che ammontano a **2.463** (per questi dati, cfr. link ipertestuale: <https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-31072024/universita-quasi-21000-1231-i-posti-disponibili-medicina-e-chirurgia> ). In altre parole, quest'anno i posti disponibili per **Medicina e Chirurgia** erano 20.867, di cui 14.823 negli atenei statali; i 'quartini', invece, dovevano essere circa 5 mila.

A partire dal giorno 29 maggio 2024, i candidati di cui sopra con un punteggio uguale o superiore al punteggio conseguito dall'ultimo candidato nelle graduatorie previste per i corsi di laurea in questione, immatricolato per l'a.a. 2023/2024, avrebbero potuto presentare istanza di inserimento nelle graduatorie, indicando, in ordine di preferenza, le sedi degli Atenei per le quali intendono concorrere.

In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024, il punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi *de quibus*, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, veniva individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che aveva convertito il decreto-legge n. 19 del 2024. In altri termini, dopo lo svoglimento del

primo test e quindi mentre la procedura era ancora in corso, il Ministero introduceva una novità importante a discapito di chi – come l’odierno ricorrente – partecipavano i posti disponibili, sottraendo un quantitativo ingente di posti disponibili (ben 2500) da quelli ordinari.

**Il punteggio-soglia che il quartino doveva superare per entrare nella propria graduatoria era il seguente:**

**- per i corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria: 56.59.**

**Soglia, si ribadisce, frutto di una metodologia di selezione risalente all’utilizzo dell’equalizzatore (dello scorso anno) e, quindi, differente dalla metodologia di quest’anno. In altri termini, il MUR consentiva a tutti i quartini che nel 2023 avevano conseguito un punteggio uguale o superiore alla detta soglia di 56,59 di presentare domanda di inserimento in una graduatoria riservata costruita sottraendo posti ai candidati del 2024.**

L’istanza di inserimento in graduatoria poteva essere presentata – tramite la piattaforma di CINECA – dal giorno 29.05 al giorno 14.06. In particolare, all’atto della presentazione della domanda il candidato avrebbe dovuto:

- dichiarare quanto previsto dall’articolo 1 del decreto, ossia di aver svolto la prova di ammissione relativa l’a.a. 2023/2024 e di non aver proposto istanza di inserimento nella relativa graduatoria nazionale;
- verificare il punteggio proposto dal sistema come miglior punteggio ottenuto relativamente all’a.a. 2023/2024;
- indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere, tra quelle fornite dal sistema informatico sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, secondo periodo; nel caso di mancato accreditamento iniziale di una o più sedi, le relative scelte non avrebbero prodotto effetti e, pertanto, il candidato avrebbe concorso per i posti relativi alle altre scelte dallo stesso effettuate. In altre parole, come anticipato, si consentiva ai cd. Ex quartini, ovverosia a coloro che nel 2023 avevano partecipato al *TOLC-MED* e al *TOLC-VET* senza potersi immatricolare in quanto ancora iscritti al 4° anno delle scuole superiori, di entrare in una apposita Graduatoria facendo domanda entro il 14.06 e, quindi, di ambire all’accesso alle facoltà di riferimento, prima ancora dello svolgimento del secondo test di luglio 2024, e dunque prima ancora di conoscere il quantitativo esatto di candidati 2024/2025 che avrebbero ottenuto una posizione utile.

In data 10.06.2024 venivano pubblicati sul sito di *University* i risultati in forma anonima dei test della sessione di maggio, l'08.08.2024, invece, i risultati in forma anonima del test di luglio. Dal confronto tra i risultati delle 2 sessioni emerge chiaramente come gli esiti del II test facciano riferimento a punteggi molto più elevati rispetto a quelli del I, e ciò è diretta conseguenza di talune scelte amministrative, quali ad esempio l'utilizzo di banca dati e l'assenza di dovuti controlli nelle aule universitarie.

In data 19.06.2024 veniva consentito ai candidati di prendere visione di elaborato, punteggio e scheda anagrafica

Accadeva, nel frattempo, che all'esito della procedura di cui al D.M. n. 760/2024 alcuni candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva avevano operato una scelta univoca o limitata delle sedi disponibili tale da non consentire l'applicazione nei loro confronti del regime in parola, previsto dall'art. 2 del detto DM (*A partire dal giorno 29 maggio 2024, i candidati di cui all'art. 1 del presente decreto che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore al punteggio conseguito dall'ultimo candidato nelle graduatorie previste per i corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, in lingua italiana, immatricolato per l'a.a. 2023/2024, possono presentare istanza di inserimento nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 1, indicando, in ordine di preferenza, le sedi degli Atenei per le quali intendono concorrere*). Pertanto, il MUR con DM n. 984 del 08.07.2024 ravvisava la necessità di procedere all'apertura di una nuova finestra temporale per consentire ai summenzionati candidati di operare ulteriori scelte sui posti residui all'esito della procedura prevista dal D.M. n. 760/2024, ferme restando le scelte effettuate dagli altri candidati alla riserva ai sensi del predetto D.M. Invero, il nuovo DM, all'art. 1, co. 1, prevedeva che: *Per l'anno accademico 2024/2025, i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero - individuati dall'art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che, entro i termini e con le modalità previste dal citato decreto ministeriale, hanno presentato istanza di inserimento nelle rispettive graduatorie nazionali e che non accedono alla riserva possono procedere ad ulteriori scelte sui posti per le quali intendono concorrere nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024.*

Al successivo comma 2 invece prevedeva che : *Per poter usufruire della facoltà di cui al comma 1, i candidati di cui al medesimo comma riceveranno apposita comunicazione personale, nella quale saranno indicate le modalità con cui potranno esercitare le scelte ulteriori rispetto a quelle già effettuate secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.M. n. 760/2024*

Ed invero, CINECA procedeva ad inviare apposita comunicazione a mezzo email con cui invitava i candidati ad effettuare ulteriori scelte così da poter accedere alla riserva di posti dedicata ai cd. Ex quartini.

La nuova procedura di scelta veniva aperta il 09.07 e chiusa il 18.07.

In altri termini, il MUR aveva concesso ai quartini che con il punteggio conseguito non rientravano nelle sedi indicate tra le preferenze di inserire altre e ulteriori sedi, integrando così le preferenze già espresse.

Nel contempo, in data 07.07.2024 veniva reso disponibile online il database da cui sarebbero stati estratti i quesiti per i test di accesso per la prova di luglio, che si sarebbero svolti nel mese di luglio, per le facoltà di Medicina e Veterinaria.

In data 26.07.2024 venivano pubblicati i decreti ministeriali nn. 1098 e 1099 con cui Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, definiva i posti assegnati ai candidati 'quartini' (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2024/2025, e i posti risultavano essere 2463.

Successivamente, veniva pubblicato il DM n. 1101 con cui si aggiornavano i posti disponibili per i corsi di laurea in discussione. In sostanza, i posti disponibili definitivi rimanevano uguali a quelli provvisori, sebbene occorreva sottrarre quelli assegnati agli ex quartini. In effetti, il Ministero comunicava che i posti di medicina riservati agli ex quartini erano in totale 2.592 (e, quindi, il 15.83% dei posti provvisori previsti per il 2024) così divisi: 2409 per Medicina, di cui 2.299 già assegnati; 180 posti per Odontoiatria, di cui 164 assegnati.

In data 10.09.2024 veniva pubblicata la Graduatoria di merito nominativa, ove come già era previsto risultavano diversi 90 (punteggi massimi) e nella quale la odierna ricorrente non risulta collocata in posizione utile. Ebbene, nel corso della prova di maggio 2024, 633 studenti hanno superato i test con 90/90, il massimo dei voti; mentre a luglio 2024, sono stati 889.

Per poter accedere in una delle facoltà di Medicina e Chirurgia delle varie università italiane, si aspettava un punteggio minimo di 70-75 ma la graduatoria nazionale nominativa e di merito ha dato, quindi, un riscontro diverso e decisamente maggiore. Il punteggio minimo, infatti, si è **attestato intorno ai 78,6** – significa 54 domande corrette su 60 – facendo affievolire le speranze di molti studenti, tra cui la candidata.

**Napoli, Palermo e Padova** hanno registrato il loro posto al vertice della classifica per il maggior **numero di punteggi pieni** alle prove d'accesso per Medicina. I sospetti di genuinità della procedura sono più che semplici sospetti: se i 90 fossero dovuti solo a eccellenti capacità mnemoniche dei partecipanti al Test, ci dovrebbe essere una certa omogeneità di risultati tra le sedi. Invece, all'università Federico **II ben 105 su circa 3mila candidati** hanno ottenuto un punteggio pieno a luglio (il 3,4%) mentre a Torino, solo 32 su più di 1900 candidati hanno ottenuto lo stesso risultato (il 1,7%), tutto ciò tenendo conto dell'assoluta mancanza di controlli all'entrata e all'uscita delle aule universitarie per l'introduzione di eventuali dispositivi telematici in grado di accedere ad Internet (smartwatch, smartphone, cuffie bluetooth, etc.) e di una banca dati disponibile per tutti sul Web.

Non solo. Visionando la graduatoria del 10.09 risulta una discrepanza “sospetta”: se a maggio vi erano 889 candidati con 90, e 579 a luglio, la somma tra i due dati è pari a 1468, eppure i punteggi massimi nella graduatoria pubblicata risultano essere 1500, e, quindi, 32 in più di quelli che avrebbero dovuto essere.

In tale contesto fattuale e normativo, Davide Mannarino partecipava ai test presso l'Università degli studi della Calabria al fine di accedere alla Facoltà universitaria di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria; si tratta di una risorsa particolarmente “formata” anche alla luce del percorso formativo in corso essendo iscritta presso l'Università degli Studi di Catanzaro al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari Per La Medicina Personalizzata (LM-9 - Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) al II anno in corso (cfr. doc. in atti).

In particolare, come l'autocertificazione di carriera attesta si tratta di uno studente particolarmente preparato anche alla luce dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei diversi “30” conseguiti.

Il ricorrente esprimeva quale prima sede preferenziale l'Università Magna Grecia di Catanzaro –Medicina.

Il Mannarino, odierno ricorrente, è tra i penalizzati dall'ingiusto *modus operandi* della P.a., ritrovandosi con il (miglior) punteggio di **73.40**.

D'altra parte, non v'è traccia della Graduatoria dei cd. Ex quartini, che rimaneva, dunque, inspiegabilmente "nascosta".

A settembre e ad ottobre sono stati avviati i primi scorrimenti, da cui emergeva come i quartini fossero – contemporaneamente e senza alternative – sia nella graduatoria riservata che in quella per l'a.a. 2024/25; 2500 posti che, dunque, venivano sottratti da quelli "ordinari" e come gli stessi dunque avessero potuto scegliere la sede più confacente alle di loro esigenze sulla base dell'una o dell'altra graduatoria. E, dunque, un numero indefinito di ex quartini si è immatricolato tramite la via ordinaria, senza fruire della riserva, e ciò significa che diversi posti sottratti da quelli "ordinari" per formare la graduatoria riservata sono andati persi. Ma il MUR non ha reso pubblico alcun prospetto dei posti "residui"/avanzati né tantomeno ha assunto consequenziali provvedimenti.

Ad ogni modo, il metodo di selezione previsto per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia non appare assolutamente conforme ai criteri di meritocrazia e buon andamento su cui, invece, dovrebbe fondarsi, così come poco chiare risultano le modalità di gestione dei posti disponibili.

E' stata altresì presentata istanza d'accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241/1990; istanza, ad oggi, inevasa.

Per tutto quanto sopra espresso all'odierno ricorrente non resta che proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I**

#### ***Sulla illegittimità della riserva nei confronti degli ex quartini***

**Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.**

**Violazione del buon andamento. Violazione del principio di trasparenza.**

**Illegittimità derivata.**

Preliminarmente, si censura l'illegittimità del *modus operandi* amministrativo inerente l'errata assegnazione dei posti ai cd. Ex quartini, poiché – per come si dirà – ciò si dimostra lesivo per la posizione giuridica sostanziale di parte ricorrente, anche in vista degli scorrimenti in corso.

Si ribadisce (per mero tuziorismo) che i quartini sono coloro che nel 2023 avevano partecipato al *TOLC-MED* e al *TOLC-VET* senza potersi immatricolare in quanto ancora iscritti al 4° anno delle scuole superiori.

A seguito, però, della sentenza del TAR del Lazio n. 863/2024, che ha annullato i bandi e la graduatoria unica del 2023, gli stessi sono stati esclusi dalla graduatoria, e in un certo senso “costretti” a dover risostenere i test nel 2024.

Come anticipato, il 27 maggio 2024, il MUR ha emanato il D.M. 760 dedicato proprio alla disciplina della di loro posizione. Ed invero, si è deciso che tutti i quartini che nel 2023 avevano conseguito un punteggio uguale o superiore a:

- 56,59 punti per medicina e odontoiatria
- 53,24 punti per veterinaria

avrebbero potuto fare domanda di inserimento in una graduatoria riservata.

Successivamente, a luglio, il MUR ha concesso agli studenti che con il punteggio conseguito non rientravano nelle sedi indicate tra le preferenze di inserire ulteriori sedi.

Infine, il 26 luglio il Ministero ha comunicato che i **posti medicina riservati agli ex quartini sono in totale 2.592**; il 15,83% dei posti provvisori previsti per il 2024.

Un incremento, però, ingiustificato. Più esattamente i posti sono divisi così:

- 2.409 posti per medicina, di cui 2.299 assegnati;
- 180 posti per odontoiatria, di cui 164 assegnati.

In altre parole, tutti i quartini con un punteggio uguale o superiore a 56,59 per medicina e odontoiatria e a 53,24 per veterinaria hanno potuto presentare istanza di inserimento nella graduatoria riservata entro il 14.06.

Per fare domanda, gli ex quartini hanno dovuto inserire le preferenze, consultando un allegato (al decreto 760) con la lista delle sedi e i relativi punteggi minimi per ateneo. Ogni ex quartino così ha potuto indicare tra le preferenze solo le sedi con un punteggio minimo uguale o inferiore al proprio.

Infine, i candidati che non rientravano nelle sedi loro preferite hanno potuto integrare le preferenze.

Dal 26 luglio ogni candidato ha potuto scoprire nell'area riservata del portale Cineca la sede a cui è assegnato per poi immatricolarsi dal 10 al 13 settembre.

Tuttavia, per comprendere l'impatto sulla graduatoria medicina nazionale 2024 e sul punteggio minimo medicina 2024, occorre valutare le seguenti circostanze:



- i posti da riservare agli ex quartini, sottratti ai posti messi a bando per il 2024, sono definiti in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università;
- gli eventuali posti vacanti della graduatoria quartini medicina pare non siano tornati a disposizione nella graduatoria medicina 2024;

Ed è su questi punti che occorre porre l'attenzione al fine di evidenziare l'illogicità e l'irragionevolezza dell'attività amministrativa.

Ebbene, le determinazioni ministeriali Qui gravate hanno avuto l'effetto di garantire ai quartini diverse *chances* per potersi immatricolare; dunque, si legge “tra le righe” una sorta di *favor* (che però non trova alcuna giustificazione in termini meritocratici) per i cd. Ex quartini. Invero, circa 2500 posti sono stati assegnati a questi ultimi, senza però alcuna ragione giustificatrice; *perché sottrarre tali posti da quelli “ordinari” quando le modalità del test sono del tutto differenti così come i punteggi utili per l'immatricolazione?*

Si rammenti infatti che lo scorso anno i quartini hanno sostenuto un test totalmente diverso, basato su una banca dati “riservata” di proprietà del CISIA (accessibile soltanto tramite Internet e con apposite credenziali), e i cui punteggi venivano determinati tramite il sistema dell'Equalizzazione e, quindi, di talune formule matematiche volte a misurare il coefficiente di difficoltà di ogni prova; un sistema peraltro, come noto, dichiarato illegittimo dal Tar Lazio Roma poiché non in grado di garantire equità. Dunque, un sistema di definizione del punteggio del tutto differente da quello di quest'anno, certamente più “classico”.

*Se le modalità di accesso all'immatricolazione è diversa rispetto a quella prevista per questo anno, perché i posti “in palio” sono i medesimi?*

I candidati di quest'anno, invece, per accedere dovevano raggiungere almeno il punteggio di 78.6! Mentre i quartini avevano una sorta di facoltà di scelta: o entravano con la strada *riservata* (e bastava superare il punteggio di 56.59 ovverosia la soglia minima fissata per via dei risultati equalizzati dello scorso anno) o - e anche in semplice caso di ottenimento di una sede non confacente - avevano l'opportunità di partecipare al test di quest'anno. E il MUR ha sottratto un ingente quantitativo di posti da quelli messi in palio quest'anno i quali erano inizialmente destinati ai concorsisti “ordinari”, come il ricorrente; pertanto, senza voler sminuire la preparazione professionale di nessuno, è inaccettabile una simile distorsione della

*par condicio concorsorum*: in pratica, se i posti “assegnabili” sono i medesimi, anche le modalità di accesso (*rectius* della gara) devono essere le medesime.

Condizioni differenti, stesso bene della vita in gioco. La disparità di trattamento è manifesta e il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Nostra Carta Costituzionale non può non dirsi *svilito*.

La sottrazione dei posti da quelli “comuni” ha l’effetto diretto non solo di diminuire le possibilità di immatricolazione del ricorrente (in possesso di un punteggio di **73.40**), ma anche – ovviamente – di rallentare vistosamente gli scorrimenti; punteggio , quello di parte ricorrente, che gli scorsi anni gli avrebbe garantito l’accesso.

Da ciò il suo diretto interesse ad agire.

Ma l’irragionevolezza dell’azione amministrativa è valutabile anche sotto altro profilo.

Supponiamo che Tizio sia un ex quartino che ha ottenuto un punteggio 59 e l’Università di Milano sia la prima sede di preferenza. Tizio non sa se con gli scorrimenti otterrà tale sede e quindi riprova il test quest’anno e si inserisce in graduatoria. Supponiamo che Tizio poi venga assegnato a Milano. Tizio ha di fatto usufruito di un posto della graduatoria “ordinaria”. *Ma nel frattempo, che fine fa il posto che gli era stato riservato?*

Il sistema per come concepito è fragile e si presta a facili irregolarità : invero, il rischio (che poi di fatto si è concretizzato) che i posti assorbiti da quelli “ordinari” nella “graduatoria riservata” rimangano poi vacanti senza poi una redistribuzione è palese, e ciò in mancanza di qualsivoglia avviso pubblico del MUR; redistribuzione che di fatto si presume non vi sia stata così come dimostrano i “lenti” scorrimenti e come anticipato la mancanza di qualsivoglia avviso ministeriale.

D’altra parte, vi è una sostanziale violazione del principio di trasparenza amministrativa dal momento che le amministrazioni resistenti non hanno reso pubblica la Graduatoria “riservata” ai quartini impedendo di fatto di controllare la genuinità dell’operato amministrativo e di consentire quindi di verificare quanti posti di preciso sono “avanzati” e non sono stati “ridistribuiti”.

E, pertanto, è assolutamente necessario – come si chiederà - che il MUR depositi in via istruttoria una relazione di chiarimento sul punto assistita dalla graduatoria “riservata” (completa) degli ex quartini, poiché al momento la mancanza del detto

processo di redistribuzione lede la posizione di chi -come parte ricorrente -sarebbe potuta essere *convocato* per “scorrimento”.

Di tali scelte amministrative però non vi è motivazione, e ciò rende incomprensibile l'iter logico della P.a. In tal senso, si rammenti che *“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 515). In altre parole, la legittimità di ogni provvedimento amministrativo deve essere parametrata in base alla congruità ed esaustività del referto motivazionale che lo stesso atto rechi, cosicché emerga l'iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto l'autorità amministrativa ad adottare il provvedimento, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria (cfr. *ex multis* T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2006, n. 581). E invece nella specie è accaduto l'opposto: *in prima facie* la P.a. sceglie di formulare una graduatoria riservata e, successivamente con il decreto di luglio (e, quindi, dopo aver conosciuto i risultati di maggio), sottrae ulteriori posti da quelli “comuni” per assegnarli ai quartini. Va da sé che, nella specie, il rischio di “inquinamento” della procedura è elevatissimo. Il buon andamento amministrativo risulta, quindi, gravemente violato.

Né tantomeno – come anticipato – i provvedimenti ministeriali di assegnazione dei posti contengono dati certi, sotto forma di numeri precisi, e ciò comprova anche il grave difetto di istruttoria sotteso, posto che la motivazione è lo “specchio” dell'istruttoria. Invero, i presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d'istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, sono veri e propri elementi strutturali ed essenziali della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, in relazione alle risultanze istruttorie, la motivazione non sarebbe conforme all'articolo 3 della legge 241/90 (cfr. *ex*

multis T.A.R. Marche, 08/11/2010, n.3371). E anche presente , quindi, il difetto di istruttoria, di cui le motivazioni dei provvedimenti amministrativi sono necessariamente “specchio”.

I provvedimenti che ne sono scaturiti, ovverosia le graduatorie, rappresentano la risultante di un iter non rispecchiante i principi della meritocrazia e del buon andamento e, pertanto, sono da intendersi illegittimi in via derivata.

## II

### *Sulla ingiusta modalità di selezione*

#### **A) Violazione del principio meritocratico di cui all’art. 34 Cost. Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Ingiustizia grave e manifesta.**

In questa sede si censurano altresì le ingiuste modalità di selezione degli aspiranti medici.

Invero, dopo le vicende giudiziali dello scorso anno, per l’a.a. 2024/25 il MUR, assegnando a CINECA la gestione, ha previsto un test d’accesso le cui domande sarebbero state estrapolate da un database di 7000 quesiti, di cui 3500 quesiti resi disponibili circa 20 giorni prima di ognuna delle 2 prove. Database agevolmente scaricabile dal sito ministeriale in formato pdf.

A ben vedere, si tratta di un test che privilegia la memoria più che le competenze professionali e le capacità di analisi del candidato. Ebbene, anche a fronte del ruolo che in futuro i candidati andranno a ricoprire, tale scelta amministrativa pare sconfini i limiti della ragionevolezza e della logicità e, quindi, come tale sindacabile. *Come può dirsi infatti equo e giusto un sistema fondato sulla mera mnemonizzazione di alcune domande?* Basti considerare che esistono scuole di preparazione che forniscono appositi corsi per imparare tecniche di memorizzazione (cfr. doc. all. in atti) che in questi mesi hanno assistito diversi candidati aspiranti studenti di Medicina; scuole che, addirittura, non prevedono alcun corso di preparazione didattica sugli elementi – base delle materie scientifiche.

In Italia servono medici in grado di assumere decisioni ragionevoli e opportune in momenti delicati, e le ultime vicende di attuali come il COVID – 19 lo insegnano; non servono meri automi contenuti di nozioni.

Ciò è alquanto contrastante con l'art. 34 Cost., a mente del quale *“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*. Come può dirsi capace e meritevole lo studente che ha semplicemente memorizzato una banca dati in pdf? La capacità di memorizzazione – peraltro - spesso si allena con apposite tecniche che nulla hanno a che vedere con la preparazione professionale (di cui invece dispone il ricorrente) , mentre altre volte è un dono naturale. *E, quindi, dove risiede il merito? Dov'è lo sforzo didattico inteso come impegno speso nello studio e in eventuali corsi di formazione?*

*Come può dirsi legittimo e compatibile con l'art. 34 Cost. un simile metodo?*

**All'uopo si evidenzia che risulta *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).**

Il ricorrente, come verificabile dal suo percorso formativo, dispone di quella capacità pratica, oltre che delle competenze professionali, di cui un medico deve necessariamente disporre, e non pare assolutamente giusta che la medesima venga esclusa a vantaggio di chi ha semplicemente “memorizzato”. Il test avrebbe dovuto avere una diversa forma.

Una banca dati dove peraltro la risposta corretta era sempre la a), non può dirsi un adeguato metodo selettivo!

Una banca- dati formata da *domande – tipo* per “allenarsi” in vista della selezione sarebbe stata opportuna, ma non quella adottata nella specie. E tanto anche a fronte di quanto in seguito si dirà circa l'omessa vigilanza e l'assenza di idonei strumenti di “schermatura” dei dispositivi telematici e , quindi, a fronte dell'elevato rischio di irregolarità procedurale.

\*

**B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co.3, del DPR 487/1994.**

**Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, co.1 e 4, del DPR 487/1994.**

**Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**

**Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza e/o illogicità. Violazione del buon andamento amministrativo. Violazione della *par condicio concorsorum*.**

**Violazione dell'art. 1 della L. 241/1990. Violazione dell'art. 113 Cost.**

Come notorio, al test di medicina si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia concorsuale e, dunque, il DPR 487/1994 e ss.m.i.

Sul punto, occorre evidenziare che negli Atenei universitari di svolgimento del test in questione è mancata qualsivoglia forma di vigilanza e soprattutto si denota l'assenza di idonei sistemi di controllo di entrata e di uscita nelle aule universitarie. Testimonia in tal senso il boom di 90 (punteggio massimo) registrato in diverse sedi di Italia, come evidenziano le notizie di cronaca nonché , in via ufficiale, la Graduatoria pubblicata.

Ebbene, nel 2016 soltanto 9 candidati hanno raggiunto il punteggio massimo, quest'anno, invece, vi sono almeno **10 pagine** di Graduatoria occupate da questi punteggi assurdi.

E tanto a dimostrazione che diversi candidati hanno collaborato tra di loro e comunque sono stati in grado di introdurre dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch, auricolari bluetooth, e altro) proprio in ragione della mancanza di vigilanza o comunque di idonei sistemi di sorveglianza automatizzati.

Ciò era quanto di più necessario per il test di quest'anno dal momento che le domande venivano estratte da una banca dati alla portata di tutti e facilmente consultabile! Sarebbe bastato per "aiutarsi" banalmente – anche in caso di aula che vieta l'accesso ad internet – avere degli *screenshot* della medesima sui dispositivi elettronici, così da consultarla.

In effetti, l'adeguatezza dei sistemi di controllo sulle prove di concorso deve essere valutata in ragione delle criticità che può subire la modalità di selezione prescelta. Se il MUR quest'anno ha optato per una banca dati facilmente consultabile, è logico e ragionevole aspettarsi un controllo pregnante nelle aule; sorveglianza, però, del tutto assente. E ciò è comprovabile dalla richiesta istruttoria che si avanza volta ad ottenere l'esibizione in giudizio dei verbali istitutivi dei comitati di vigilanza nella sede universitaria di Rende nonché ogni atto in grado di attestare la presenza di metal detector, atteso che si è già provveduto ad avanzare istanza di accesso agli atti ex artt. 21 e ss. L. 241/1990 rimasta ad oggi inevasa.

La non previsione di simili garanzie a fronte delle modalità prescelte è indice della violazione del principio di proporzionalità.

Risultano quindi frustrate la garanzie che dovrebbero assistere la par condicio concorsorum e si ravvisano anche in questo caso profili di irragionevolezza e illogicità.

Non solo: è palese la violazione dell'art. 1, co.3, e dell'art. 13, co.1 e 3, del DPR 487/1994 così come novellati.

L'art. 1 co. 3 infatti prevede che: *“il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali”*, mentre l'art. 13 al comma 1 prevede che *“Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice”*, e al successivo comma 3: *“I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari”*.

Il successivo comma 5 prevede l'obbligo per la commissione o per il comitato di vigilanza di procedere a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui sopra; ma la vigilanza nelle aule di svolgimento del test del ricorrente era assolutamente assente.

Ma l'azione amministrativa che si è concretizzata nell'omessa applicazione di idonee misure di sorveglianze infrange il proprio bando. L'All. 1 al DM 472/2024 prevede espressamente che *“È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione simile, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione”*, ancora nello stesso Allegato, si afferma che *“I bandi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto predisposti dagli atenei devono, altresì, precisare che sono causa di annullamento della prova:*

[...]

*2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra*

strumentazione simile, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;

[...]

4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;"

Disposizioni a cui rinvia anche il bando dell'Università degli studi della Calabria (sede di svolgimento dei test da parte del ricorrente).

E, dunque, si tratta di previsioni che son rimaste lettere morte, dal momento che in ogni caso sia il DM che il bando dell'Università degli studi della Calabria non prevedono specifici controlli né l'introduzione di metal detector o di altri sistemi nelle aule universitarie.

E, pertanto, il comportamento amministrativo è contraddittorio. All'uopo si evidenzia che **i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Si rammenti che simili divieti – osserva la giurisprudenza amministrativa - svolgono **un'evidente funzione preventiva, finalizzata ad un sereno e regolare svolgimento della prova, rispetto all'esigenza, peraltro di buon senso prima ancora che giuridica, di evitare che i candidati di una procedura concorsuale**



**– tanto più se finalizzata alla copertura di posti di qualifica dirigenziale –  
potessero comunque avere la disponibilità di cellulari suscettibili di alterare in  
concreto la par condicio dei concorrenti (cfr. Tar Sardegna n. 522/2024).**

Come anticipato, nella specie, era assolutamente necessario prevedere sistemi automatizzati in grado di garantire l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia, con l'ovvio divieto di introdurre smartphone o altri dispositivi elettronici, e tanto ancor più importante a fronte della facile consultazione di una data base di domande (e della relativa facilità di consultazione della risposta, essendo sempre la opzione a). Le disposizioni di cui sopra non risultano rispettate, né tantomeno le p.a. resistenti pare siano in possesso di una valida contro prova documentale.

Del resto, l'introduzione di *smartphone* e, quindi, l'assenza di un adeguato controllo in sede d'esame, discende da una mera circostanza di fatto: la diffusione, durante/poco dopo la fine della prova, di immagini riproducenti il questionario in diversi gruppi *social* (addirittura esistono video sulla piattaforma social *Tik Tok*); gli stessi questionari dovevano essere consegnati e quindi non potevano essere portati fuori. In effetti, se il questionario non poteva fuori-uscire dall'aula, va da sé che la foto dello stesso è potuta circolare ed essere diffusa soltanto in quanto acquisita per mezzo di *smartphone* durante la prova.

L'indice sintomatico della non genuinità della prova scritta si concretizzerebbe, infatti, proprio nell'uso del dispositivo.

E' evidente che una simile circostanza reca forti dubbi sul lineare e regolare svolgimento della prova e, quindi, sulla conseguente inattendibilità degli esiti per violazione diretta e grave del principio della *par condicio*, oltre che del buon andamento, del giusto procedimento e della trasparenza amministrativa, e tanto a nocumento degli interessi giuridici di cui è portatore parte ricorrente.

Del resto, tale circostanza è comprovabile altresì dall'assenza di verbali o atti in mano alla Pa comprovanti la custodia e la conservazione degli *smartphone* di tutti i concorsisti concorrenti, e/o in ogni di introduzione di *metal detector* e/o di istituzione di idonei comitati di vigilanza. E non solo: anche l'All. 1 al DM 472/2024 e il bando dell'Università degli studi della Calabria non prevedono idonei sistemi di monitoraggio né tantomeno l'istituzione di appositi comitati di vigilanza, oltre alla Commissione esaminatrice. Invero, a titolo esemplificativo, il bando dell'Ateneo salernitano si limita a prevedere all'art. 4 l'istituzione della Commissione esaminatrice, formata dal personale universitario.

Tanto premesso, è opportuno sottolineare la presenza di una evidente violazione dell'articolo 1 della L. 241/1990 che, al comma 1, stabilisce: *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*, oltre che del bando stesso. Dall'applicazione del nuovo modello selettivo invero tutti i crismi sopra elencati ne sono usciti violati: con l'applicazione dell'equalizzatore, a fronte delle ipotesi sopra previste, non può dirsi salvaguardato il criterio dell'imparzialità e sicché i criteri di valutazione dei quesiti non erano prevedibili *ex ante* non possono dirsi tutelati neanche i principi di pubblicità e trasparenza.

E' chiaro che l'attività amministrativa per come posta in essere ha portato alla sporporzione, alla disuguaglianza, alla disparità di trattamento e ad una situazione anti-meritocratica. E, dunque, è presente altresì il vizio dell'eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere.

L'assenza di verbali / documenti attestanti l'utilizzo di idonei sistemi comprova la non genuinità della procedura. Sul punto si rammenti che il TAR Lazio, sez. III bis, con sentenza del 18 giugno 2008 n. 5986, in merito alla prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato dell'anno accademico 2007-2008, ha ritenuto che *“Un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto – completamente disattendendolo – con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art.1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art.113. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili”*. Alla luce di quanto affermato, si evince l'importanza della funzione svolta dalla verbalizzazione dell'attività amministrativa, che come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza

18 dicembre 1992, n. 1113, “è requisito sostanziale della stessa, richiesto per l'esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547); in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell'esercizio del potere discrezionale, desumibile dall'istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A; ragionevolezza, però, non rispettata nel caso di specie.

Pertanto, viste le irregolarità procedurali intercorse, sarebbe opportuno, in accoglimento del presente ricorso, consentire a parte ricorrente l'immatricolazione anche in sovrannumero presso il corso di laurea prescelto.

\*

### SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto, invece, al *periculum in mora* si consideri che, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di essere ammesso con riserva e/o in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, il suo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente limitato e pregiudicato. Al momento lo stesso sta svolgendo un percorso di laurea affine a quello di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria. Considerate le vistose irregolarità Qui censurate, sarebbe assolutamente necessario che il ricorrente iniziasse a seguire i corsi e a partecipare alle lezioni al “passo” con gli altri ragazzi onde scongiurare il rischio di ritrovarsi ingiustamente

“indietro” e dover poi recuperare il programma scolastico in caso di postumo esito positivo della odierna controversia. E’ assolutamente ingiusto invero che sia parte ricorrente, dopo numerosi sacrifici (non solo economici), a subire le conseguenze negative derivanti da un *agere* amministrativo manifestatamente scriteriato e ingiusto. Non essendovi certezza infatti sulla genuinità e imparzialità delle operazioni amministrative, l’unica soluzione ammissibile, in una ottica anche di bilanciamento degli interessi in gioco, sarebbe ammetterlo con riserva/in sovrannumero – nell’attesa della definizione del merito – ai C.d.L. di interesse.

In effetti, il danno è in *re ipsa*, atteso l’imminente inizio del corso di interesse per l’ a.a. 2024 -25 – e considerato dunque che, in assenza di un provvedimento che autorizzi l’immediata iscrizione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente il corso e il ricorso risulterebbe, in pratica, proposto inutilmente.

La mancata partecipazione alle lezioni ed alle attività ed il protrarsi dell’impedimento di prendere parte alle stesse per effetto della ingiusta esclusione dal corso nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l’effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione, giacché il ricorrente rischierebbe, per cause ad ella non imputabili, di perdere importanti opportunità di formazione, con assoluta incertezza sul suo futuro, divenendo poi difficile – anche in caso di sentenza favorevole – recuperare tutto.

Concedere con riserva l’immatricolazione al ricorrente o quantomeno concedere una sospensiva degli effetti pregiudizievoli delle valutazioni o una sospensione dell’iter anche di scorrimento al fine di “bloccare” i posti significherebbe consentire al medesimo di focalizzarsi intanto sul proprio “obiettivo professionale”.

Inoltre, la mancata partecipazione ai corsi – per effetto del rigetto dell’istanza cautelare - rilevarebbe anche sotto il profilo del mancato assolvimento all’obbligo di frequenza previsto per seguire taluni corsi di Medicina a nocumento degli obbiettivi scolastici previsti dagli Atenei italiani.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata partecipazione al corso di laurea, nessun pregiudizio subirebbero nè le Amministrazioni resistenti che anzi beneficerebbero di una risorsa “particolarmente formata” né i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di

parte ricorrente, e, per i secondi, perché tale ammissione avverrebbe in sovrannumero e senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

\*\*\*

### **RICHIESTA ISTRUTTORIA EX ART. 210 C.P.C.**

A fronte dell'assenza di qualsivoglia documento pubblico, se quanto argomentato non si ritenga sufficiente all'accoglimento del presente gravame, si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a Codesto Organo giudicante di disporre l'esibizione in giudizio della seguente documentazione (qualora esistente):

- Verbali e/o atti attestanti la presenza di *metal detector* o di altri sistemi di sorveglianza presso l'Università degli studi della Calabria nelle date di svolgimento del Test per l'accesso alle Facoltà di medicina e chirurgia , odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2024/2025;
- Verbali e/o atti attestanti l'istituzione di un idoneo comitato di vigilanza al fine di assicurare l'imparzialità delle prove svolte a maggio e a luglio del corrente anno;
- La Graduatoria "riservata" ai cd. Ex quartini;
- Ogni atto e/o documenti relativo alla distribuzione dei posti assegnati agli ex quartini, ivi comprese le determinazioni sui posti "rinunciati" dagli stessi e sulla di loro eventuale nuova destinazione.

Documentazione che si ritiene strumentale ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa processuale ex art. 24 Cost., e, peraltro, considerato che ad oggi l'istanza d'accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241/1990 non è stata evasa.

### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Premesso che la graduatoria reca solo nome e cognome dei candidati e che la graduatoria "riservata" agli ex quartini non è pubblica e che in ogni caso è rispettato ogni onere di "sforzo" processuale essendosi richiesto a mezzo pec l'indicazione dei cd. Controinteressati, con la presente *si chiede*, qualora si ritenesse necessario, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso, Voglia Codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria:** preliminarmente, soltanto ove ritenuto opportuno, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami; ordinare alle amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. di documenti/atti sopra indicati;

- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, ivi compresi la sospensiva dell'iter di assegnazione dei posti e gli scorrimenti, nonché disporre con riserva l'immatricolazione e in sovrannumero di parte ricorrente al corso universitario di riferimento secondo l'ordine di preferenza scelto per l'a.a. 2024-25; in estremo subordine, consentire con riserva a parte ricorrente di ripetere il test;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, e così ammettere parte ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per a.a. 2024-2025 presso la prima sede scelta o – se impossibile – presso le altre sedi ; in subordine, disporre la ripetizione del test in conformità ai crismi di equità, giustizia e parità di trattamento.

*Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.*

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 28.10.2024

Avv. Danilo Granata